



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i;

Visto il D.P.R. 26 Novembre 2007, n. 233 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art.1, comma 404, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296," così come modificato dal D.P.R. 2/07/2009 n. 91 e in particolare l'art. 17 comma 3 lett. h) e l'art. 18 comma 1 lett. l);

Vista la richiesta di autorizzazione ad alienare l'edificio denominato "Ex Sede della Banca d'Italia - Su Palattu" sito nel Comune di Nuoro, in via Vittorio Emanuele n. 21 e 22, censito al catasto al N.C.E.U. Foglio 45, Mapp. 2347, inoltrata in data 21.12.2012 dal Comune di Nuoro, Ente proprietario dell'immobile sopradescritto;

Considerato che l'immobile in questione, è stato dichiarato di interesse culturale con D.D.G. del 12.06.1997, decreto trascritto il 30.08.1997 presso la competente Agenzia del Territorio-Servizio pubblicità immobiliare (N. Reg. Gen. 6235, N.Reg. Part. 4772);

Sentita la Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art. 55 comma 3 del citato D.Lgs, con nota n. 381 del 18.01.2013;

Vista la destinazione d'uso in atto e visto l'art. 55 del D.Lgs 42/04 e s.m.i.;

Considerato che sulla base degli elementi di valutazione contenuti nell'istanza di cui sopra, dall'alienazione dell'immobile non deriva un danno alla conservazione o al pubblico godimento del bene medesimo;

Acquisito il parere n. 1669 del 01.02.2013 della competente Soprintendenza BAPSAE;

Tutto ciò premesso e richiamato il sottoscritto Direttore Regionale-

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 55 comma 1 del citato D.Lgs 42/2004, l'alienazione del bene indicato con le seguenti condizioni:

1. I progetti di manutenzione, restauro conservativo e ogni eventuale cambio di destinazione d'uso devono essere sottoposti all'approvazione preventiva della competente Soprintendenza BAPSAE e dovranno essere tali da garantire la compatibilità delle opere con i particolari caratteri architettonici, costruttivi e distributivi dell'edificio nonché con il mantenimento del rapporto spaziale e visuale con il contesto urbano di riferimento.
2. Non sarà consentita l'installazione sulle facciate di insegne o di altri elementi tali da alterare le caratteristiche compositive o le finiture originali.
3. Dovrà essere prevista, con modalità proposte dal detentore e concordata con la competente Soprintendenza BAPSAE la fruizione pubblica del bene durante particolari manifestazioni di rilevanza nazionale o regionale quali ad es. Settimana dei Beni Culturali, o Giornate Europee del Patrimonio anche regolamentata e limitatamente ad alcune parti dell'edificio.

Si rammenta l'osservanza dell'art. 59 del D.Lgs 42/04 e s.m.i. relativo alla denuncia di trasferimento definitivo della proprietà, che dovrà essere trasmessa alla competente Soprintendenza BAPSAE.

La presente autorizzazione sarà notificata, in via amministrativa alla parte alienante e, ai sensi dell'art. 55-bis comma 1 del D.Lgs 42/04 e s.m.i., le prescrizioni contenute nel presente provvedimento dovranno essere riportate nell'atto di alienazione del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa e saranno trascritte, a cura della Soprintendenza BAPSAE, nei registri immobiliari.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma della D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

DS

N. 24 del 12.02.2013

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa M. Assunta L.

